

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2105)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, Emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 12 luglio 1962 (V. Stampato n. 3793)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(SEGNÌ)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(SULLO)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(PRETI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 luglio 1962*

Collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per fronteggiare le particolari esigenze derivanti dai programmi di collaborazione economica e tecnica nei Paesi in via di sviluppo in tema di ricerche, studi, piani e progettazioni, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, in eccedenza al contingente previsto dall'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, personale tecnico di particolare competenza, con contratto di diritto privato a tempo determinato e con le modalità previste dalla stessa legge, ad esclusione di quelle del secondo comma del citato articolo 15, fino al numero complessivo di centoventi unità.

Art. 2.

Le retribuzioni del personale saranno equiparate a quelle dei tecnici di corrispondente qualificazione e che svolgono analoghe funzioni nel Paese in cui verrà eseguito il programma di collaborazione economica e tecnica. Le spese di viaggio per il trasferimento di tali tecnici sono a completo carico dell'Amministrazione degli affari esteri.

Art. 3.

Il Ministero degli affari esteri, sempre al fine di favorire la collaborazione economica e tecnica con i Paesi in via di sviluppo con i quali siano in atto accordi di collaborazione economica e tecnica potrà anche, sentito il parere dei Ministeri interessati, incaricare società, enti o privati di nazionalità italiana dell'effettuazione di ricerche e dell'elabora-

zione di studi, piani e progettazioni concernenti programmi di sviluppo economico, grandi lavori pubblici, impianti industriali, ricerche geologiche e minerarie, trasformazioni fondiari ed agricole, impianti-pilota, riforme amministrative e scolastiche, sistemi di sicurezza sociale e simili, concedendo un contributo comunque non superiore ai due terzi della spesa prevista e del costo preventivato di tali ricerche, studi, piani e progettazioni.

Art. 4.

Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro, del commercio con l'estero e dei lavori pubblici.

Art. 5.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67.

Art. 6.

All'onere di lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1962-63, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.